

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO COMUNALE

Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio gratuito da parte dell'Amministrazione Comunale di Taino a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità a favore di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Taino.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocinio gratuito" il sostegno con associazione di immagine a iniziative in funzione di adesione in linea generale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

La Giunta Comunale può concedere il patrocinio gratuito comunale ad associazioni, comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, cooperative. e singole persone operanti nel territorio di Taino, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio Comunale o extra-comunale.

1. La concessione del gratuito patrocinio deve concernere attività ed iniziative indirizzate alla valorizzazione e promozione del territorio comunale.
2. Non sono ammesse al patrocinio gratuito manifestazioni o iniziative di carattere:
 - partitiche o sindacali;
 - lucrative;
 - palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
 - risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 3 Forme di Patrocinio Comunale

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione.

Art. 4 Procedure per la concessione di patrocini gratuiti

Per ottenere il Patrocinio gratuito il richiedente dovrà inoltrare, entro 15 giorni di calendario dalla data prevista per l'iniziativa, domanda scritta al Comune allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e la richiesta di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per Legge.

Delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione al richiedente. L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Art. 5 Materiale pubblicitario e Stemma Comunale

Con la concessione del Patrocinio gratuito gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma del Comune e l'indicazione "Con il Patrocinio del Comune di Taino", limitatamente al periodo della manifestazione.

La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata prima della stampa e diffusione dall'Ufficio competente comunale .

Art. 6 Partecipazione di altri Enti

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio gratuito comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Taino..

Art. 7 Decadenza e Revoca

1. I soggetti richiedenti decadono dal diritto di ottenere il patrocinio gratuito qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non venga presentata la documentazione prescritta;
- sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa;

2. L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 62 comma 6 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n° 33 del 28/11.2003.